



**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA,
LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE
DEI BENI COMUNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 52 del 30/05/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Beni comuni.....	3
Articolo 2 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 – Definizioni.....	3
Articolo 4 – Principi generali.....	4
Articolo 5 – I cittadini attivi.....	5
Articolo 6 – Patto di collaborazione.....	6
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	8
Articolo 7 – Disposizioni generali.....	8
Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari.....	9
Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi.....	9
TITOLO III – FORME DI SOSTEGNO.....	12
Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno.....	12
Articolo 11 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	12
Articolo 12 – Agevolazioni.....	13
Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	13
Articolo 14 – Formazione.....	13
Articolo 15 – Autofinanziamento.....	14
TITOLO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	15
Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale.....	15
Articolo 17 – Misurazione e monitoraggio delle attività di collaborazione.....	15
TITOLO V – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	17
Articolo 18 – Prevenzione dei rischi.....	17
Articolo 19 – Riparto delle responsabilità.....	17
Articolo 20 – Tentativo di conciliazione.....	17
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Articolo 21 – Clausole interpretative.....	18
Articolo 22 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa.....	18
Articolo 23 – Disposizioni transitorie.....	18
Articolo 24 – Entrata in vigore e sperimentazione.....	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Beni comuni

1. Il Comune di Chieri, anche al fine di tutelare le generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

Articolo 2 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 9, 17, 18, 21, 42, 43, 44, 45, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno dei soggetti appartenenti al c.d. "Enti del terzo settore", in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b. Comune: il Comune di Chieri nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
 - d. comunità di riferimento: insieme di abitanti, formazioni sociali o gruppi informali a cui si rivolge il patto di collaborazione e le attività di interesse generale svolte attraverso esso.

- e. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
- f. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- g. patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni;
- h. cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
- i. gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j. rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- k. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 4 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. sussidiarietà: principio costituzionale che non prevede un “ritrarsi” del soggetto pubblico ma vede la pubblica amministrazione e i cittadini protagonisti di un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità.
 - b. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - c. solidarietà;
 - d. capacità dei cittadini: i cittadini attivi mettono a disposizione volontariamente tempo, energie, competenze, professionalità nell'interesse dell'intera comunità;
 - e. autonomia e responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - f. inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - g. pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: la collaborazione tra

amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

- h. partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- i. pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- j. sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future improntando le sue scelte al principio di precauzione;
- k. proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- l. adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- m. informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- n. prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Articolo 5 – I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nella attività svolte dai cittadini attivi si incoraggia il coinvolgimento di soggetti

inseriti in percorsi di inclusione sociale, reinserimento, di accompagnamento lavorativo quali a titolo esemplificativo i lavori di pubblica utilità.

4. Possono sottoscrivere patti di collaborazione anche persone di minore età ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza), nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.
5. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali informali, la/le persona/a che sottoscrive il patto di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresenta, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
6. Le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni svolte dai cittadini attivi si intendono come prive di scopo di lucro.
7. Le attività concordate nel patto di collaborazione non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

Articolo 6 – Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. gli strumenti e le procedure volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e. l'ammontare massimo dei vantaggi economici o altre forme di sostegno previsti dal Titolo IV e le modalità di erogazione.
 - f. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - g. le modalità di monitoraggio, di documentazione delle azioni realizzate, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h. le misure di pubblicità del patto;
 - i. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei

cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

- j. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- k. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- l. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini la Giunta individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Sportello Beni Comuni (d'ora innanzi Sportello):
 - a. effettua una prima istruttoria sulle proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto alla luce dei principi del presente regolamento;
 - b. individua l'Area interna alla struttura comunale, competente per materia, a cui trasmettere la proposta di collaborazione pervenuta;
 - c. sostiene il dirigente o la P.O. dell'Area, competenti per materia, negli incontri di co- progettazione e nell'elaborazione condivisa dei contenuti dei patti di collaborazione;
 - d. può partecipare all'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, da indicare ai soggetti proponenti o da attivare direttamente;
 - e. accompagna e implementa le fasi di formazione, promozione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei patti di collaborazione;
 - f. raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. Lo Sportello, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di un tavolo di lavoro intersettoriale, denominato "Tavolo per l'amministrazione condivisa" (d'ora innanzi Tavolo), composto da almeno un referente per ogni Area della Struttura Organizzativa del Comune di Chieri. I componenti del Tavolo potranno essere coinvolti dallo Sportello nell'istruttoria delle proposte e nella redazione dei patti, a seconda dell'oggetto prevalente delle proposte stesse, o per considerare da un punto di vista amministrativo-tecnico le sollecitazioni che l'amministrazione intende proporre alla cittadinanza tramite avviso pubblico. È compito del Segretario generale individuare i dipendenti delle aree/servizi che fanno parte del Tavolo.
5. Il dirigente che approva con proprio atto i patti ordinari e complessi è il responsabile dello Sportello e colui a cui sono assegnate apposite risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione. Nel rispetto del presente regolamento e nei limiti delle risorse di bilancio, la Giunta comunale definisce i criteri, anche quantitativi, per attribuire un eventuale sostegno economico a favore delle azioni previste nei patti di collaborazione.

Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari

1. I patti di collaborazione ordinari riguardano gli interventi di cura, occasionali o anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni materiali e immateriali. I patti di collaborazione ordinari non riguardano gli interventi di rigenerazione o di gestione condivisa dei beni comuni.
2. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura presentano la proposta di collaborazione al Comune inviandola allo Sportello secondo la modulistica messa a disposizione nell'area dedicata del sito istituzionale Comune.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura che i cittadini possono realizzare sono quelli volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, imbiancatura, giardinaggio, allestimento di decorazioni e simili; Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, innovazione digitale, la difesa dei diritti fondamentali della persona e simili.
4. Lo Sportello, entro 7 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, individua il dirigente dell'Area o la P.O. - competente per materia - a cui trasmettere la domanda, insieme ad una prima valutazione della stessa.
5. Il dirigente individuato o la P.O. di Area, verificata la fattibilità tecnica e la sostenibilità della proposta, elabora il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente e lo sottopone al dirigente responsabile dello Sportello unitamente alla richiesta di eventuali impegni di spesa, nel rispetto del presente regolamento e degli indirizzi di Giunta di cui al comma 5 dell'art. 6, ordinariamente non oltre 30 giorni dalla ricezione della proposta di collaborazione.
6. Il dirigente responsabile dello Sportello approva con proprio atto il patto ordinario e l'eventuale impegno di spesa entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.
7. Il patto di collaborazione ordinario, una volta approvato, viene sottoscritto dal dirigente responsabile dello Sportello congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e viene pubblicato sul sito web del Comune.
8. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il dirigente o la P.O. dell'Area responsabile per materia lo comunica ai proponenti, entro 15 giorni dalla sua individuazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni immateriali che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di gestione o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il patto di collaborazione complesso può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili. Resta

- ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
3. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
 4. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione.
 5. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, e ne garantiscono sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
 6. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini, in apposito elenco, i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo una nota allo Sportello, che la sottoporrà al Tavolo e successivamente alla valutazione della Giunta.
 7. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione allo Sportello secondo la modulistica messa a disposizione nell'area dedicata del sito istituzionale Comune. Le proposte devono essere corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
 8. Lo Sportello, entro 14 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, individua il dirigente o la P.O. dell'Area competente per materia e trasmette la domanda, insieme ad una prima valutazione della stessa, convoca il Tavolo e pubblica la proposta in forma sintetica sul sito web del Comune, con l'avviso rivolto alla cittadinanza che – relativamente alle medesime finalità – è possibile presentare ulteriori proposte di collaborazione. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.
 9. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi il Tavolo può avviare un confronto tra i diversi proponenti, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
 10. Alla scadenza del termine dell'avviso di cui al precedente comma 8 il dirigente competente per materia o la P.O., verificata la fattibilità tecnica, elabora il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente e lo sottopone al dirigente responsabile dello Sportello unitamente alla richiesta di eventuali impegni di spesa, nel rispetto del presente regolamento e degli indirizzi di Giunta di cui al comma 5 dell'art. 6. L'attività istruttoria di una proposta di collaborazione complessa si conclude ordinariamente entro 45 giorni.
 11. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il dirigente competente per materia o la P.O. dell'Area lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo eventualmente informazioni integrative.
 12. Lo Sportello predisponde, entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da approvare da parte della

Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 15 giorni.

13. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente responsabile dello Sportello insieme al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi a seguito dell'approvazione degli indirizzi da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso e l'indicazione degli oneri che possono essere assunti dal Comune. Il patto di collaborazione complesso è poi pubblicato sul sito web del Comune.
14. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia di intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune. La richiesta di un parere alla Soprintendenza interrompe i termini procedurali di cui ai precedenti commi.
15. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
16. Il Comune può destinare agli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

TITOLO III – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, non possono essere corrisposti, compensi di qualsiasi natura a quanti svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. la disponibilità a titolo gratuito o eventualmente l'acquisto di beni strumentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione delle attività previste;
 - b. costi relativi alla formazione dei cittadini attivi e della comunità di riferimento;
 - c. l'uso a titolo gratuito di spazi di proprietà comunale ed eventuali costi accessori;
 - d. polizze assicurative specifiche;
 - e. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - f. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni.
4. Il Comune, a fronte di specifici avvisi e nel rispetto della vigente normativa, può riconoscere contributi di carattere finanziario a favore dei cittadini attivi riuniti in formazioni sociali formali.

Articolo 11 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico e/o l'esposizione di mezzi pubblicitari, con riferimento alla sola entrata patrimoniale per l'occupazione e/o l'esposizione, considerata la loro valenza nell'interesse pubblico della comunità cittadina e non avendo fine di lucro, sono considerate attività svolte direttamente dall'Ente stesso.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. si tratti di iniziative occasionali;
 - b. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi secondo il principio di proporzionalità.

Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 – Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. La formazione è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell'esperienza civica dei beni comuni e della collaborazione, può trattare a mero titolo esemplificativo le seguenti tematiche: quadro normativo sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; monitoraggio, valutazione e rendicontazione economica; comunicazione, storytelling e diffusione dei risultati; tecniche di facilitazione e ascolto attivo; approcci e metodologie di

- progettazione partecipata e di sviluppo di comunità.
3. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, esclusivamente di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

TITOLO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
3. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili:
 - a. uno sportello informativo dove recarsi per chiedere informazioni e supporto sulla proposta e gestione dei patti di collaborazione;
 - b. la realizzazione di un'area dedicata nel sito istituzionale Comune;
 - c. un kit di strumenti quali modulistica, vademecum, guide, esempi ecc;
 - d. un'identità grafica comprensiva di logo dei beni comuni;
 - e. l'installazione di targhe informative per riconoscere l'impegno dei cittadini attivi e stimolare pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
 - f. dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto.

Articolo 17 – Misurazione e monitoraggio delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la misurazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di misurazione e monitoraggio vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e

comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

- d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate.

TITOLO V – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 – Prevenzione dei rischi

1. Il Comune, sulla base delle valutazioni effettuate dal tavolo di lavoro consultivo, può fornire ai cittadini attivi una formazione sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Con riferimento agli interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione a cui partecipano operativamente formazioni sociali formali o informali, va individuato un coordinatore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso l'eventuale inserimento delle attività di cura dei beni comuni nelle sue polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 19 – Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 20 – Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 – Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 22 – Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 23 – Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Articolo 24 – Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico al presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'esecutività della deliberazione che lo approva.